



## IL PROFUMO DEL COSTITUZIONALISMO\*

di Fulco Lanchester\*\*

Sommario: 1. Premessa – 2. I due significati del termine costituzionalismo – 3. Una prospettiva realistica – 4. Conclusioni.

### 1-Premessa

**N**el corso di questo intervento dopo aver definito in maniera sintetica il termine costituzionalismo e le sue differenti origini, evidenzierò come i due principali significati (in senso stretto ed in senso lato) dello stesso possano essere utilizzati opportunamente per l'implementazione di una strategia di libertà sia negli ordinamenti statuali, sia nell'ambito delle istituzioni della globalizzazione e della integrazione sovranazionale.

### 2-I due significati del termine costituzionalismo

In questo specifico quadro il costituzionalismo è frutto di una miscela di fattori che deve essere opportunamente definita. Senza fare ricorso alla *Begriffsgeschichte*<sup>1</sup>, appare evidente che il sostantivo *costituzionalismo* possieda perlomeno due significati principali. Il primo più generale si riferisce alla limitazione del potere interpersonale in qualsiasi tipo di istituzione sociale; il secondo più specifico attiene, invece, ad una

\* Contributo pubblicato previa accettazione del Comitato scientifico del Convegno “*Passato, presente, futuro del costituzionalismo e dell'Europa*”, che si è tenuto a Roma l'11-12 maggio 2018.

\*\* Professore ordinario di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma

<sup>1</sup> *Geschichtliche Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, a cura di O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck, Stuttgart: Klett-Cotta, 1979-1992

formola politica- che può essere articolata in maniera differente al fine di giustificare il rapporto comando-obbedienza nell'ambito della distribuzione autoritativa dei valori - e da cui discendono precetti normativi e di organizzazione tecnico-istituzionale concreti.

Nel primo caso le origini del termine sono risalenti (ce lo conferma anche Maurizio Fioravanti nella sua ultima opera<sup>2</sup>), ma l'esempio del costituzionalismo inglese evidenzia come, in tutte le organizzazioni umane minimamente ordinate, debba esserci prevedibilità e quindi certezza del diritto<sup>3</sup>. Il costituzionalismo, praticato in Inghilterra nel 500/600 sulla scorta della *sapienza artificiale* delle corti di *common law*, aveva infatti affermato che in qualsiasi organizzazione (privata o pubblica) dovesse esservi limitazione del potere e prevedibilità.

Non è un caso- come ci ha ricordato anche Francesco Galgano- che in quello stesso periodo John Locke avesse redatto l'innovativo statuto della compagnia delle Indie e che, poi, avesse trapiantato alcuni principi dello stesso nel *Secondo trattato sul governo civile* (pubblicato anonimo proprio alle spalle della *glorious revolution*), prospettando il prototipo di costituzionalismo liberale oligarchico<sup>4</sup> e trasferendo al pubblico regole giuridiche di prevedibilità ed autonomia nate all'interno di istituzioni privatistiche.

Il costituzionalismo come formola politica risulta, invece, collegato in modo diretto solo al pubblico ed in particolare al livello di distribuzione autoritativa dei valori, sulla base di principi e valori che risalgono ad un *pactum* (covenant), presupposto o reale, tra i componenti della comunità politica.

Le due definizioni hanno dunque radici differenti, ma sono profondamente connesse. La prima si collega al costituzionalismo inglese, che nasce-infatti- come reazione delle assemblee parlamentari e dei giudici di *common law* al crescente assolutismo regio in difesa della costituzione medioevale<sup>5</sup>. La seconda si congiunge invece alla tradizione francese e possiede un significato più marcatamente ideologico<sup>6</sup>. In esso si evidenzia che un ordinamento non possiederebbe costituzione quando non si conformi ad un certo modello sia per quanto riguarda il tipo di adozione sia per quanto riguarda il contenuto. Da ciò scaturisce una polemica sulla

<sup>2</sup> M.Fioravanti, *Costituzionalismo. La storia, le teorie, i testi*, Roma, Carocci, 2018, passim.

<sup>3</sup> V. N. Matteucci, a cura di ), *Antologia dei costituzionalisti inglesi*, Bologna, Il Mulino, 1962 e Idem, *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Torino, Utet, 1976

<sup>4</sup> V. F. Galgano, *La forza del numero e la legge della ragione : storia del principio di maggioranza*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp.115 ss.

<sup>5</sup> V. C.H. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, a cura di N. Matteucci, Bologna, Il Mulino, 1990.

<sup>6</sup> V. C. Schmitt, *Verfassungslehre*, München und Leipzig, Duncker und Humblot, 1928.

natura dello stesso costituzionalismo e sul carattere che un documento deve possedere per essere definito costituzione in senso stretto, a causa del sovrapporsi delle esigenze di limitare il potere, insite nella tecnica costituzionalistica liberale, con il problema della democratizzazione.

Riassumo questo dibattito aggiungendo che, per alcuni autori, non si ha Costituzione se non sono rispettati determinati parametri ed in particolare l'esistenza di un potere costituente democratico<sup>7</sup>, mentre per altri sia sufficiente l'esistenza di un testo scritto definito come costituzionale quale che sia la natura della procedura di adozione, il suo contenuto, il tipo di rigidità.

In proposito credo sia indispensabile ribadire la storicità del fenomeno, la sua peculiare allocazione e l'influenza che il costituzionalismo (in senso lato ed quello in senso stretto) ha avuto per lo sviluppo delle società occidentali, respingendo prima di tutto quell'impostazione istituzionalistico-positivistica di origine autoritaria per cui vi sarebbe diritto costituzionale in qualsiasi ordinamento, anche autoritario e/o totalitario. Il brocardo *ubi societas, ibi ius*, rischia di banalizzare come antiscientifico il fatto che il costituzionalismo nel suo duplice aspetto sia una *tecnica di libertà*, correlata con la nascita di istituzioni rappresentative. L'interpretazione romaniana, recuperabile-ad es.- nelle *Lezioni di diritto costituzionale* del 1931<sup>8</sup>, si contrappone infatti all'idea del diritto costituzionale come scienza organizzativa degli stati liberi e rappresentativi, che si identifica con il costituzionalismo in senso stretto e in senso lato. Essa costituisce l'eredità del *costituzionalismo tedesco*, basato sul *monarchische Prinzip*, che nell'epoca dello Stato di massa copre l'arbitrio del capo carismatico, della burocrazia partitocratica o dell'aziendalismo.

Limiti al potere e democratizzazione costituiscono, comunque, i due elementi che caratterizzano il costituzionalismo contemporaneo sia per quanto riguarda i suaccennati rapporti tra individuo e autorità (forma di stato), sia per quanto riguarda i rapporti tra i supremi organi costituzionali in relazione alla funzione di indirizzo politico (forma di governo) e scandiscono il passaggio dal cosiddetto Stato di diritto legislativo parlamentare a quello costituzionale.

Lo Stato di diritto costituzionale individua- com'è noto- un ordinamento dove supremi sono i valori costituzionali, non vulnerabili dalle cangianti maggioranze parlamentari, anche se interpretabili in modo diversificato. La sua introduzione ha costituito per l'ambito europeo un progressivo abbandono della teoria della

<sup>7</sup> V. per tutti D.Grimm, *Deutsche Verfassungsgeschichte, 1776-1866; vom Beginn des modernen Verfassungsstaats bis zur Auflösung des Deutschen Bundes*; Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1993<sup>3</sup> e Idem, *Esiste una costituzione europea?*, in *Nomos*, 2000, nn. 2-3, pp. 7 ss..

<sup>8</sup> S.Romano, *Corso di diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1931 (terza ed. aggiornata), pp.10-11

tradizionale supremazia dell'organo legislativo (inteso in senso stretto o complesso)<sup>9</sup> e la costruzione di un ordinamento dove i diritti fondamentali degli individui ed i rapporti tra gli organi costituzionali sono sottoposti a limiti e garanzie di tipo giurisdizionale.

Una simile dicotomia possiede una sua linearità, ma può essere meglio articolata considerando che, alla base del diritto costituzionale contemporaneo si pongono, più tradizioni che possono essere identificate in:

tre rivoluzioni (inglese, nordamericana, francese) e quattro filoni applicativi (inglese, americano, francese, tedesco), i quali stanno alla base dello stesso stato di diritto nelle due versioni (legislativa; costituzionale). Entrambe le versioni suddette possiedono due varianti: la moderata e la estrema. I filoni anglo-americani, così come le rivoluzioni risultano tra loro interconnessi; lo stesso si può dire di quelli franco-tedesco.

Le ragioni della presenza di questi differenti filoni e varianti si incardinano in un diverso modo e stile del diritto (ad es. appartenenza alla famiglia di *common law* o a quella di *civil law*)<sup>10</sup>; nella situazione socio-economica (ad es. periodo e tipo di industrializzazione) e nel contesto geopolitico in cui si inseriscono i singoli ordinamenti.

La complessità delle influenze e delle applicazioni rende complicati ed incerti i riferimenti. Tuttavia, quando in Italia si parla di modello costituzionale democratico, normalmente ci si riferisce al complesso di principi della rivoluzione francese, evidenziando una tradizione che ha avuto e possiede ancora tanta influenza negli ordinamenti liberal-democratici, anche se oggi sembra nettamente sulla difensiva.

La crisi del modello francese e dello Stato legislativo, tipico del XIX secolo, ha corrisposto, infatti, alla presa di coscienza della pericolosità di una costruzione basata sul volere delle maggioranze, per cui — dopo l'esperienza del totalitarismo e del secondo conflitto mondiale — si è affermato il cosiddetto Stato costituzionale, basato su diritti inviolabili e sull'attività delle corti costituzionali, organi tecnici che hanno come compito quello di garantire la conformità ai valori costituzionali.

Nell'ambito del nostro convegno Dieter Grimm, legato ad una specifica tradizione culturale del diritto tedesco, ha ricostruito in modo coerente il senso e la prospettiva del costituzionalismo nel secondo senso, sulla base della tradizione settecentesca americana e francese (così come avevano fatto prima di lui ad es. Bluntschli, Jellinek,

<sup>9</sup> In effetti anche in questo si evidenzia la complessità dei referenti nell'ambito della tradizione costituzionalistica di cui più avanti nel testo: da un lato si pone infatti la teoria della sovranità del parlamento di derivazione inglese, in cui per parlamento si intende un organo complesso costituito dal Sovrano e dalle Camere; dall'altro la sovranità del parlamento come rappresentante della Nazione o del Popolo nelle varie fasi che caratterizzano la transizione dal modello liberale a quello democratico.

<sup>10</sup> V.R.David – C. Juffret- Spinosi, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Padova, Cedam, 2004.

Redslob), ma tende a trascurare in modo consapevole quella inglese, che ha generato entrambe attraverso Montesquieu e i *framers*<sup>11</sup>. Peter Haeberle, figlio dello smendismo attualizzato di Hennis, gioca invece abilmente con le sue *costituzioni parziali* tra i due concetti all'interno di una *volta globale onnicomprensiva*.<sup>12</sup>

La dicotomia tra le due impostazioni è chiara. ancora di recente Dieter Grimm nella sua ultima opera su *Constitutionalism, past, present and future* limita il costituzionalismo e la Costituzione laddove c'è il popolo e la politicità statale<sup>13</sup>. Haeberle è, invece, certo più favorevole alla costituzionalizzazione del diritto internazionale nella linea unica *top-down* che caratterizza questo indirizzo, ma è evidente che le obiezioni di Grimm sui limiti sostanziali di una simile prospettiva risultano rilevanti.

Haeberle è dunque più ottimista, Grimm meno, ma entrambi non sembrano essere eccessivamente preoccupati dai miasmi che avvolgono il costituzionalismo contemporaneo e che ne stanno corrompendo la fragranza.

Per quanto mi riguarda, io invece lo sono e percepisco sempre più forte -- nell'avanzante riqualificazione dei rapporti geopolitici, che coinvolge sia l'economia che i rapporti di potenza, nella crisi dello stato sociale e della democrazia rappresentativa -- il tanfo degli anni Venti /Trenta del secolo scorso, con pericoli che solo una strategia articolata può contrastare, tenendo conto delle trasformazioni geopolitiche del terzo millennio.

### 3-Una prospettiva realistica-

La mia prospettiva odierna parte, dunque, da una antropologia pessimista che riconosce l'esigenza di limitare il potere in qualsiasi tipo di organizzazione umana (pubblica o privata) al fine garantire libertà di autodeterminazione del singolo e dei gruppi, ma anche la necessaria efficienza delle istituzioni interessate.

In secondo luogo, sostengo che il costituzionalismo nei due sensi indicati (con istituzioni prevedibili e regolate) e sviluppo economico capitalistico siano tra loro connessi, ma non identificabili e totalmente sovrapponibili.

<sup>11</sup> D.Grimm, *Constitutionalism.Past,Present and Future*,Oxford,U.P.2016,ma anche Idem, *The Achievement of Constitutionalism and its Prospects in a Changed World, in The Twilight of Constitutionalism?*,P.Dobner-M.Loughlin,Oxford,U.P.,2010,pp.3 ss.

<sup>12</sup> P. Haeberle, *Il costituzionalismo come progetto della scienza*, in *Nomos*,2018,n.2.

<sup>13</sup> D.Grimm, *Constitutionalism. Past, Present, Future*, cit.

Lo sono stati, ma rischiano di non esserlo più se non vi è una opportuna attività del pubblico e della comunità per mantenere pluralismo e uguaglianza.

Acemoglu- Robinson<sup>14</sup> e Fukuyama<sup>15</sup> ancora di recente ci hanno detto qualcosa in merito, così come i dati sui differenti sviluppi economici nell'ultimo mezzo millennio sono stati scaverati da Pomeranz, Maddison e Arrighi.<sup>16</sup>

E' significativo, in particolare, che Francis Fukuyama svaluti l'esperienza del costituzionalismo nei due sensi evidenziati e preferisca quello autoritario basato sulla costruzione di istituzioni statali efficienti, come preconditione sia dello sviluppo economico che di quello democratico. Non è quindi un caso che la via allo sviluppo tracciata recentemente da Fukuyama non sia quella anglo-americana, ma quella della Germania federiciana e bismarckiana.

In questa duplice linea è necessario sottolineare tre fattori:

da un lato, l'importanza del fenomeno geopolitico per spiegare le radici marittime e non *terragne del costituzionalismo*<sup>17</sup>;

dall'altro la rilevanza della omogeneità sociale delle comunità coinvolte e dei soggetti politicamente rilevanti;

infine, la connessione tra il costituzionalismo storicamente inteso con lo sviluppo processuale della istituzione storicamente situata denominata Stato moderno sviluppatasi nel continente europeo.

Chi voglia seguire la dinamica del costituzionalismo in maniera sintetica deve, dunque, tenere conto dello spostamento degli assi geopolitici:

dal mediterraneo all'Atlantico; dall'Atlantico meridionale a quello settentrionale; dall'Atlantico settentrionale europeo a quello settentrionale americano; dall'atlantico settentrionale americano al Pacifico prima nippo – americano, poi sino –americano (il c.d. Asian Pivot).

Lo sviluppo del costituzionalismo democratico costituzionale di massa si è, come è noto, prodotto nel corso della seconda ondata di democratizzazione, successiva al secondo conflitto mondiale. Furono soprattutto i c.d. paesi sconfitti (Germania, Giappone ed Italia), ma anche- in parte- l'India che ne beneficiarono nel corso dei

<sup>14</sup> D. Acemoglu-J. A. Robinson, *Perché le nazioni falliscono. Alle origini di potenza, prosperità e povertà*, Milano, Il saggiatore, 2013

<sup>15</sup> V. F. Fukuyama, *Political Order and Political Decay*, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2014

<sup>16</sup> Su cui v. F. Lanchester, *Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime*, Milano, Giuffrè, 2014, passim.

<sup>17</sup> V. C. Schmitt, *Land und Meer: Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Leipzig, Reclam, 1942.

cosiddetti “Trenta gloriosi”, caratterizzati dalla contrapposizione bipolare Usa-Urss e dalla decolonizzazione.

La terza fase descritta da Huntington<sup>18</sup> inizia con il cambiamento negli ordinamenti negli ordinamenti del Sud-Europa (Portogallo, Grecia Spagna) e finisce con quelli dell’Europa dell’Est. gli anni settanta sono caratterizzati – come dicono gli storici contemporanei e gli scienziati delle relazioni internazionali, con l’inizio dello spostamento dell’asse geopolitico verso il pacifico e il fallimento della secolarizzazione dell’islam politico.

L’illusione della fine della storia e del trionfo del costituzionalismo democratico entrò in crisi già negli anni ’90 del secolo scorso ,con il riaprirsi esplicito di vecchie faglie (religiose, etniche, economiche, regionali) e con il ridimensionamento del processo di integrazione politica europea,al di là del suo allargamento ad Est.

I dati economici crudi vedono gli ordinamenti industriali avanzati in recessione per quanto riguarda il Pil pro capite e l’allargarsi della contraddizione sempre più palese tra capitalismo e democrazia.<sup>19</sup>

Gli ordinamenti industriali avanzati, caratterizzati da istituzioni democratiche, vedono messi in forse – soprattutto in Europa- i loro capifamiglia base: lo Stato sociale e le istituzioni democratico-rappresentative. Un simile fenomeno produce – in modo differenziato , ma comune- l’indebolimento del presupposto che le istituzioni democratiche siano connesse con lo sviluppo economico capitalistico. La realtà contemporanea evidenzia il pericolo di un capitalismo globalizzato che può rinunciare al *government* democratico per favorire-se va bene- una *governance* di tipo aziendalistico- autoritaria, mentre tra le masse si generano e si rinfocolano pulsioni sovraniste, che rafforzano le paure e i problemi del passato<sup>20</sup>.

Le paure, soprattutto in Europa, sono quelle suscitate dai ricordi degli anni Venti e Trenta e dalle crisi delle democrazie parlamentari del primo dopoguerra<sup>21</sup>. I problemi sono dati dal crescere della disegualianza e della sfiducia nelle istituzioni democratiche che ha già portato alle tragedie della guerra civile europea 1914-1989.

<sup>18</sup> V. S. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman(OK)-London, University of Oklahoma,1991

<sup>19</sup> V. T. Piketty,*Le Capital du XXIe siècle*,Paris,Seuil,2013 e ora E R. Kuttner,*Can Democracy Survive Global Capitalism?*,New York, W. W. Norton & Company,2018.

<sup>20</sup> V. di recente D. Goodhart,*The Road to Somewhere-The Populist Revolt and the Future of Politics*,London,Hurst,2017,passim;per una riconsiderazione degli studi sulla democrazia v. ora R. Doorenspleet., *Rethinking The Value Of Democracy .A Comparative Perspective*,London,Palgrave-McMillan,2019.

<sup>21</sup> V. F. Lanchester,*Lo Stato di democrazia pluralista in Europa*,in *Percorsi costituzionali*,2017,n.1,pp.53 ss.

#### 4-Conclusioni

a-Ci si chiede – anche in questa sede- come reagire alla situazione contemporanea senza farsi conquistare dai cascami dell’utopia kantiana o dal pessimismo senza speranza.

A mio avviso le paure possono essere limitate e le vie d’uscita individuate più facilmente, se attraverso l’analisi realistica si tiene conto che i fenomeni autoritari e/o totalitari del ‘900 sono nati dall’anarchia internazionale e regionale e dalla crisi economica non gestita.

Guardare con gli occhi asciutti i problemi di prospettiva della dinamica demografica e di riqualificazione dei rapporti di potenza economica e politica rappresenta il primo passo per individuare il futuro del costituzionalismo.

Il secondo passo è riconoscere che gli ordinamenti occidentali basati su istituzioni democratiche vedono rinsecchirsi le stesse, perché si è indebolito il baccello dello Stato nazionale in cui si sono sviluppate, mentre le istituzioni della globalizzazione<sup>22</sup> sono burocratiche e lontane, basate sul debole controllo/ partecipazione degli esecutivi nazionali, o addirittura senza controllo. Poiché gli ordinamenti nazionali non forniscono risposte adeguate, cresce – soprattutto in ordinamenti deboli e divisi – la contestazione populistica. In una simile situazione la finanza internazionale stima molto più affidabile Xi-Jinping, Putin, Orbàn ed Erdogan che i leaders democratici, che debbono fare continuamente i conti con elettorali e maggioranze volubili.

C’è dunque il pericolo che il costituzionalismo in senso forte venga considerato debole ed inefficiente, mentre la riqualificazione dei rapporti geopolitici prepara scontri e frizioni sempre più rilevanti.

Quali, allora, le soluzioni per salvare principi e valori del costituzionalismo nei due sensi precedentemente individuati?

Il costituzionalismo come contropotere è a mio avviso applicabile in profondità nelle istituzioni della globalizzazione, mentre quello specifico dello Stato di diritto

<sup>22</sup> V. S. Cassese, *The Global Polity. Global Dimensions of Democracy and the Rule of Law*, Sevilla, Editorial Derecho Global / Global Law Press, 2012.

costituzionale di democratico di massa suggerisce invece il salto di qualità per gli ambiti sopranazionali e il rilancio approfondimento per quelle nazionali.

C'è in sostanza bisogno di più *governance*, trasparente e parametrata al costituzionalismo in senso lato, sul piano delle istituzioni della globalizzazione, di un salto di qualità verso il *government* negli ordinamenti sovranazionali, mentre sul piano nazionale la ristrutturazione istituzionale dovrebbe comportare il recupero della legittimazione partecipativa, ricostituendo dal basso il senso di comunità e di partecipazione attiva.

b-A questo punto, vorrei concludere con una riflessione sull'Italia e le sue vicende più recenti, che si inseriscono nel lungo viaggio del costituzionalismo, ma che a volte rischiano di deviare dallo stesso.

Proprio nella stessa giornata in cui si è svolto questo Convegno, Enzo Cheli ha pronunciato una *lectio brevis* sui 70anni della Costituzione all'Accademia dei Lincei<sup>23</sup>. Il pezzo di Cheli si basa su una interpretazione storica che evidenzia come la Costituzione italiana sia stata un acquisto positivo per l'ordinamento ed abbia funzionato egregiamente per legittimarlo ed orientarlo nell'ambito dello Stato costituzionale di diritto, ma che il sistema politico non ha saputo utilizzarla, applicandola opportunamente nella parte organizzativa ed innovandola quando necessatio.

La tesi di Cheli è dunque che la Costituzione è forte, perché radicata nella comunità politica, mentre il sistema politico è, invece, debole, con il rischio di un circolo vizioso per uscire dal quale ci vorrebbe il barone di Münchhausen. Accusare la società civile e politica di non aver saputo utilizzare il testo costituzionale significa, però, avere l'idea che la stessa sia tradita dal ceto politico, rifiutando le responsabilità della società civile. Significa in sostanza ritornare in modo diretto o indiretto alle polemiche post- risorgimentali relative alla scissione tra paese reale e paese reale.

Anche qui l'approccio storico favorisce la comprensione della situazione e suggerisce le possibili vie di uscita. Bisogna riconoscere, soprattutto, che la teoria della costituzione vivente, fondata sulla giurisprudenza delle corti, non riesce a sostituire la costituzione materiale rappresentata dalle forze che si pongono alla sua base. La dentatura più bella rischia, infatti, di essere indebolita dalla paradontite costituzionale (piorrea), se l'osso è indebolito e il tessuto gengivale è purulento.

<sup>23</sup> V. E. Cheli, *I settantanni della Costituzione italiana. Prime indicazioni per un bilancio*, in *Nomos*, 2018, n.1.

La Costituzione italiana, frutto della seconda ondata di democratizzazione, è un testo che al di là dell'impianto tradizionale e garantista della forma di governo ha introdotto- come si è detto- l'ordinamento italiano all'interno dello Stato di diritto costituzionale, cercando di integrare all'interno del sistema forze e culture politiche profondamente differenti. E' questo il risultato più positivo e duraturo, al di là della deriva tradizionale di un sistema diviso da fratture tradizionali e dalla presenza di formazioni considerate antisistema. Le culture che hanno contribuito al testo costituzionale si sono tuttavia indebolite e poi dissolte, mentre il contesto europeo e internazionale è profondamente cambiato.

Le tappe del cambiamento si sono correlate con la fine dei c.d. "Trenta gloriosi" ed il processo di integrazione europea da un lato; la fine del socialismo reale e la ventata liberista dall'altra, cui hanno corrisposto la mancata integrazione del sistema politico-partitico prima e poi il suo crollo.

La fine della prima fase della storia costituzione repubblicana ha comportato la necessità di esternalizzare la Costituzione oramai priva di agganci materiali sufficienti nelle forze politiche nazionali all'europa e ai valori occidentali.

Lo intuì Dossetti a Monteveglio nel 1994<sup>24</sup>, mentre nel 2008 Leopoldo Elia evidenziò che oramai bisognava fare affidamento sul tradizionale costituzionalismo nel secondo senso individuato nel corso di queste pagine in mancanza di un sistema dei partiti strutturato ed affidabile<sup>25</sup>.

La realtà degli ultimi 70 anni ha visto la cinghia di trasmissione tra società civile e istituzioni del sistema partitico, considerato indispensabile negli ordinamenti di massa, trasformarsi secondo una dinamica che potrebbe essere descritta in maniera sintetica così:

dal bipartitismo imperfetto al bipolarismo imperfetto, dall'ibernazione del circuito partitico parlamentare al bipersonalismo imperfetto, per arrivare oggi al bipopulismo perfetto.

In questa situazione, come negli anni Sessanta con La Malfa o negli anni Novanta con Amato e Ciampi la nostra speranza è nell'Europa, per non farci risucchiare dal Mediterraneo e dalle sue spire africane. Ma l'Europa, su cui si deve rilanciare perché è per noi la vera speranza, come sapete non si trova in condizioni ottimali. Anzi. il periodo successivo al crollo del socialismo reale ha visto l'Europa perdere la propria spinta politica, ma allargarsi solo economicamente, in un periodo di contrazione per gli ordinamenti già sviluppati. L'UE, non più sotto la protezione dell'ombrello Usa (che anzi con Trump sembrano essere divenuti un rivale), è divenuta una impresa più

<sup>24</sup> V., il discorso di G. Dossetti a Monteveglio del 16 settembre 1994, in Segnosette, 9 ottobre 1994, p. 18

<sup>25</sup> v. f. Lanchester, *Il legato di Leopoldo Elia*, in *federalismi.it* n. 19/2008.

economica che politica e risente delle contraddizioni di aree che storicamente sono state e sono ancora lontane. La centrifugazione europea, dalla Brexit a Visegrad- per arrivare ai Pigs dell'area meridionale, individua la nostra debolezza, ma soprattutto il pericolo che i più deboli possano soccombere.

Il rilancio del costituzionalismo costituisce dunque una carta da giocare: all'interno dello Stato nazionale evidenziando l'importanza dello stato sociale e della rappresentanza, rafforzando però nello stesso tempo le istituzioni europee e scommettendo sul passo ulteriore in avanti del processo di integrazione; individuando infine nella *governance* internazionale un tassello ulteriore per l'affermazione del diritto basato su valori.